

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Induista italiana, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 5457 Governo, approvato dalla 1 ^a Commissione permanente del Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	4
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Buddhista Italiana, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 5458 Governo, approvato dalla 1 ^a Commissione permanente del Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	5
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Congregazione cristiana dei testimoni di Geova in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 5473 Governo, approvato dalla 1 ^a Commissione permanente del Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	5
Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani. Testo base C. 4534 Governo, approvato dal Senato, C. 1720 Giulietti e C. 1918 Maran (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	6
Adeguamento alla media europea degli stipendi, emolumenti, indennità degli eletti negli organi di rappresentanza nazionale e locale. C. 5105 d'iniziativa popolare, C. 5377 Sbroellini e C. 5433 Di Pietro (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento del progetto di legge C. 5433 Di Pietro</i>)	6
Attuazione dell'articolo 49 della Costituzione. Testo unificato C. 244 Maurizio Turco, C. 506 Castagnetti, C. 853 Pisicchio, C. 1722 Briguglio, C. 3809 Sposetti, C. 3962 Pisicchio, C. 4194 Veltroni, C. 4950 Galli, C. 4955 Gozi, C. 4956 Casini, C. 4965 Sbroellini, C. 4973 Bersani, C. 5111 Donadi, C. 5119 Rampelli e C. 5177 Iannaccone (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) ..	7
ALLEGATO (<i>Emendamenti e subemendamenti</i>)	9
SEDE LEGISLATIVA:	
Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse. C. 4568 approvata, in un testo unificato, dalla 1 ^a Commissione permanente del Senato, C. 705 Villecco Calipari, C. 3214 Carlucci, C. 3728 Carlucci e C. 4187 Galati (<i>Discussione e conclusione – Approvazione</i>) .	7
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	8

SEDE REFERENTE

Giovedì 4 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Saverio Ruperto.

La seduta comincia alle 12.30.

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Induista italiana, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

C. 5457 Governo, approvato dalla 1^a Commissione permanente del Senato.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 2 ottobre 2012.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare. Comunica che il termine per la presentazione di emendamenti alla proposta di legge in esame è fissato alle ore 13 di lunedì 8 ottobre 2012. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Buddhista Italiana, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

C. 5458 Governo, approvato dalla 1^a Commissione permanente del Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 2 ottobre 2012.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare. Comunica che il termine per la presentazione di emendamenti alla proposta di legge in esame è fissato alle ore 13 di lunedì 8 ottobre 2012. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Congregazione cristiana dei testimoni di Geova in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

C. 5473 Governo, approvato dalla 1^a Commissione permanente del Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 ottobre 2012.

Maurizio TURCO (PD) ricorda che i Testimoni di Geova sono accusati di perseguire, nel vero senso della parola, quelli che tra loro rinnegano la fede e

abbandonano la congregazione. A suo avviso, la Commissione dovrebbe quanto meno riflettere prima di decidere di regolare, in nome della libertà religiosa, i rapporti con una confessione i cui adepti conculcano la libertà religiosa nella misura in cui negano la libertà di abbandonare la confessione.

Mauro LIBÈ (UdCpTP) si associa al deputato Maurizio Turco, del quale condivide le perplessità. Osserva che potrebbe essere utile per la Commissione audire qualche magistrato che si sia occupato di casi di persone che hanno incontrato difficoltà per essere fuoriuscite dalla congregazione dei Testimoni di Geova.

Maria Piera PASTORE (LNP) condivide le perplessità nutrite dai deputati Maurizio Turco e Libè, anche perché i Testimoni di Geova non solo rifiutano le trasfusioni di sangue e i trapianti per sé e per i figli, ma – a quanto le risulta – nascondono talora all'autorità giudiziaria i reati commessi all'interno della congregazione, senza contare che non esercitano il diritto di voto, la quale circostanza è anch'essa degna di attenzione nel momento in cui si valuta un riconoscimento da parte dello Stato.

Roberto ZACCARIA (PD), *relatore*, concorda sull'opportunità di approfondire la questione del rispetto, da parte dei Testimoni di Geova, dei principi fondamentali dell'ordinamento italiano. Ricorda peraltro che sul punto la I sezione del Consiglio di Stato ha reso un importante parere il 30 luglio 1986, sia pure soltanto in relazione ai controlli che lo Stato può eseguire sullo statuto della congregazione ai fini del riconoscimento della sua personalità giuridica.

Condivide l'idea di svolgere audizioni di approfondimento, ma ritiene che, più che magistrati, sarebbe utile ascoltare esperti della legislazione in materia di rapporti, sulla base di intese, con le confessioni religiose non cattoliche, in modo da fare chiarezza sul canone costituzionale di riferimento in questa materia; fermo restando che, in luogo dell'audizione di ma-

gistrati, si potrebbe chiedere agli uffici di raccogliere la giurisprudenza più significativa in materia. Ove la Commissione e la presidenza fossero d'accordo sulla linea di procedere ad audizioni, si riserverebbe di indicare uno o due esperti.

Donato BRUNO, *presidente*, premesso che la proposta di svolgere audizioni informali sarà valutata nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, osserva che potrebbe essere utile audire anche il presidente della Commissione interministeriale per le intese con le confessioni religiose e il presidente della Commissione consultiva per la libertà religiosa: entrambe le commissioni sono istituite presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che il termine per la presentazione di emendamenti alla proposta di legge in titolo sarà stabilito dopo l'eventuale svolgimento delle audizioni di approfondimento e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani.

Testo base C. 4534 Governo, approvato dal Senato, C. 1720 Giulietti e C. 1918 Maran.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 settembre 2012.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni giustizia, cultura, lavoro e politiche dell'Unione europea, il parere favorevole con condizioni della Commissione esteri e il parere favorevole con un'osservazione della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Avverte altresì che la Commissione bilancio non ha ancora espresso il prescritto parere. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Adeguamento alla media europea degli stipendi, emolumenti, indennità degli eletti negli organi di rappresentanza nazionale e locale.

C. 5105 d'iniziativa popolare, C. 5377 Sbroliini e C. 5433 Di Pietro.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento del progetto di legge C. 5433 Di Pietro).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 settembre 2012.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che è stata assegnata alla Commissione la proposta di legge C. 5433 Di Pietro e Favia, recante « Modifiche alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, nonché disposizione per l'adeguamento alla media europea del trattamento economico dei titolari di cariche di rappresentanza politica e di governo nazionali e locali ». Poiché la suddetta proposta di legge verte sulla stessa materia delle proposte di legge già all'ordine del giorno, avverte che ne è stato disposto l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

Roberto ZACCARIA (PD) fa presente che stanno per essere assegnate alla Commissione altre proposte di legge sulla materia di iniziativa di deputati del suo gruppo. A suo avviso, una volta abbinare anche queste proposte, la Commissione disporrà di una buona base di partenza per svolgere un lavoro costruttivo.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che le proposte di legge assegnate alla Commissione che contengono disposizioni che vertono su materia non identica, ma comunque analoga a quella delle proposte in titolo saranno valutate, ai fini dell'eventuale abbinamento, dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, in modo che la Commissione possa definire in maniera compiuta l'ambito di intervento.

Maria Piera PASTORE (LNP), ricordato che il Governo starebbe per adottare una propria iniziativa legislativa sulle inden-

nità dei consiglieri regionali, esprime l'auspicio che tale provvedimento non riguardi anche le indennità e le altre prerogative dei componenti del Parlamento, in quanto la disciplina di tale materia deve restare in capo al Parlamento stesso.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Attuazione dell'articolo 49 della Costituzione.

Testo unificato C. 244 Maurizio Turco, C. 506 Castagnetti, C. 853 Pisicchio, C. 1722 Briguglio, C. 3809 Sposetti, C. 3962 Pisicchio, C. 4194 Veltroni, C. 4950 Galli, C. 4955 Gozi, C. 4956 Casini, C. 4965 Sbroliini, C. 4973 Bersani, C. 5111 Donadi, C. 5119 Rampelli e C. 5177 Iannaccone.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 settembre 2012.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che il relatore ha presentato una nuova formulazione dell'emendamento 2.1, nonché l'emendamento 3.100 (*vedi allegato*). Ricorda inoltre che alle ore 13 di martedì 2 ottobre è scaduto il termine per la presentazione di subemendamenti all'emendamento 2.1 (*nuova formulazione*) del relatore, nonché il nuovo termine di presentazione di emendamenti al testo base. Comunica che sono stati presentati 12 subemendamenti all'emendamento 2.1 (*nuova formulazione*) del relatore e alcuni nuovi emendamenti al testo base (*vedi allegato*). Comunica inoltre che il deputato Calderisi ha presentato una nuova formulazione del proprio emendamento 3.48. Avverte che sono stati ritirati dai presentatori gli emendamenti Amici 2.3, 3.23 e 5.3. Comunica infine che sono stati confermati gli altri emendamenti già presentati (*vedi allegato*).

Andrea ORSINI (PT), *relatore*, premesso di essere pronto ad esprimere fin d'ora il parere sugli emendamenti e sube-

mendamenti presentati, preferirebbe che la discussione fosse rinviata alla giornata di martedì in modo da poter svolgere ulteriori approfondimenti.

Donato BRUNO, *presidente*, rilevato che la proposta del relatore non incontra obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.50.

SEDE LEGISLATIVA

Giovedì 4 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Saverio Ruperto.

La seduta comincia alle 13.

Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse.

C. 4568 approvata, in un testo unificato, dalla 1^a Commissione permanente del Senato, C. 705 Villecco Calipari, C. 3214 Carlucci, C. 3728 Carlucci e C. 4187 Galati.

(Discussione e conclusione – Approvazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 ottobre 2012.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del regolamento, la pubblicità delle sedute per la discussione in sede legislativa è assicurata, oltre che con il resoconto stenografico, anche tramite la trasmissione attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Comunica che non sono stati presentati emendamenti al testo base. Avverte che la relatrice intende proporre una correzione di forma.

Maria Elena STASI (PT), *relatore*, propone, ai sensi dell'articolo 90, comma 1,

del regolamento, la seguente correzione di forma: « Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: “Commissario straordinario” sono aggiunte le seguenti: “per le persone scomparse”. »

Il sottosegretario Saverio RUPERTO, a nome del Governo, dichiara di condividere la proposta di correzione di forma.

La Commissione approva la correzione di forma proposta dalla relatrice.

Donato BRUNO, *presidente*, rilevato che non vi sono richieste di intervento per dichiarazione di voto, dà conto delle sostituzioni comunicate alla presidenza. Avverte quindi che, constando la proposta di un solo articolo, la Commissione procederà direttamente alla votazione finale.

La Commissione, con votazione nominale finale, approva il testo adottato come

testo base, comprensivo della correzione di forma precedentemente deliberata, e autorizza la presidenza al coordinamento formale del testo approvato.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che risultano così assorbite le proposte di legge C. 705 Villecco Calipari, C. 3214 Carlucci, C. 3728 Carlucci e C. 4187 Galati.

La seduta termina alle 13.10.

N.B.: il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 4 ottobre 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.10 alle 13.15.

ALLEGATO

**Attuazione dell'articolo 49 della Costituzione
(Testo unificato C. 244 Maurizio Turco e abbinate).**

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI

ART. 1.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 2.1
(NUOVA FORMULAZIONE) DEL RELATORE

All'emendamento 2.1 (nuova formulazione), sostituire il comma 1 con il seguente:

1. I partiti politici sono associazioni di uomini e di donne costituite al fine di concorrere a determinare la politica del Paese, sulla base del più ampio metodo democratico, attraverso la partecipazione alle elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati, del Senato della Repubblica, degli organi regionali e locali e dei componenti del Parlamento europeo spettanti all'Italia, presentando un proprio simbolo e una propria lista di candidati.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

0. 2. 1. 7. Favia, Donadi.

All'emendamento 2.1 (nuova formulazione), al comma 1, dopo le parole: associazioni di cittadini aggiungere le seguenti: , ispirate ai principi dell'etica pubblica e disciplinate dalla legislazione vigente,

0. 2. 1. 8. Mantini.

All'emendamento 2.1 (nuova formulazione), al comma 1, sostituire le parole da: libere fino alla fine del comma con le seguenti: associazioni di uomini e di donne costituite al fine di concorrere a determi-

nare la politica nazionale, sulla base del più ampio metodo democratico.

0. 2. 1. 5. Favia.

All'emendamento 2.1 (nuova formulazione), al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: sulla base di una organizzazione interna democratica, che riconosca pari diritti e pari poteri a ciascun iscritto.

0. 2. 1. 11. Raisi.

All'emendamento 2.1 (nuova formulazione), dopo il comma 1 aggiungere il seguente: 1-bis. I partiti politici sono associazioni riconosciute dotate di personalità giuridica, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 e, in deroga alla medesima normativa, sono soggetti al controllo di legittimità da parte della Corte dei Conti.

0. 2. 1. 6. Favia, Donadi.

All'emendamento 2.1 (nuova formulazione), dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. L'atto costitutivo e lo statuto dei partiti politici sono redatti nella forma dell'atto pubblico.

0. 2. 1. 9. Amici, Bressa, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Giovannelli, Lo Moro, Misiani, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Zaccaria.

All'emendamento 2.1 (nuova formulazione), al comma 2, alinea, dopo le parole: partiti politici aggiungere le seguenti: nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini.

0. 2. 1. 12. Moroni.

All'emendamento 2.1 (nuova formulazione), al comma 2 lettera a), sostituire la parola: organizzano con la seguente: sostengono.

0. 2. 1. 4. Tassone.

All'emendamento 2.1 (nuova formulazione), al comma 2 lettera a), sostituire la parola: organizzano con la seguente: promuovono.

0. 2. 1. 1. Vanalli, Bragantini, Pastore, Volpi, Meroni.

All'emendamento 2.1 (nuova formulazione), al comma 2 lettera b), sostituire la parola: formano con le seguenti: concorrono a formare.

0. 2. 1. 2. Bragantini, Volpi, Meroni, Pastore, Vanalli.

All'emendamento 2.1 (nuova formulazione), al comma 2 lettera c), dopo le parole: dei comuni aggiungere le seguenti: delle province,.

0. 2. 1. 3. Pastore, Bragantini, Vanalli, Volpi, Meroni.

All'emendamento 2.1 (nuova formulazione), al comma 2 lettera d), sostituire le parole: proprie finalità con le seguenti: finalità previste dallo statuto.

0. 2. 1. 10. Amici, Bressa, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Giovannelli, Lo Moro, Misiani, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Zaccaria.

ART. 2.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

(Natura giuridica dei partiti politici).

1. I partiti politici sono libere associazioni di cittadini che hanno il fine di promuovere e favorire il concorso degli stessi cittadini alla determinazione della politica nazionale.

2. A tal fine i partiti politici:

a) organizzano la partecipazione dei cittadini alla formazione degli orientamenti e degli indirizzi sulle questioni di interesse collettivo, che verranno sostenute dai loro rappresentanti nelle sedi locali, regionali, nazionali ed europee;

b) formano i cittadini alla trattazione delle questioni di interesse collettivo e alla assunzione di responsabilità pubbliche;

c) partecipano mediante la presentazione di candidati alle elezioni per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, per gli organi collegiali e monocratici dei comuni, delle città metropolitane e delle regioni, nonché per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;

d) svolgono ogni altra attività politica coerente con le proprie finalità.

3. I partiti ricevono contributi pubblici e privati nei limiti e nelle forme stabiliti dalla legge 6 luglio 2012, n. 96.

4. Lo statuto di ciascun partito prevede le modalità attraverso le quali i cittadini verificano la rispondenza delle attività svolte dal partito alle loro aspettative ed alle loro esigenze.

2. 1. *(Nuova formulazione)* Il Relatore.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. I partiti e i movimenti politici sono tenuti a presentare copia del proprio statuto, redatto nella forma dell'atto pub-

blico, al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati, che li inoltrano alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e movimenti politici, di cui all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, di seguito denominata « Commissione ».

1-bis. La Commissione, verificata la conformità dello statuto alle disposizioni della presente legge, iscrive il partito o il movimento politico nel registro, da essa tenuto, dei partiti e dei movimenti politici riconosciuti ai sensi della presente legge.

1-ter. Qualora lo statuto non sia ritenuto conforme, la Commissione invita il partito o il movimento politico ad apporrtarvi le conseguenti modifiche.

1-quater. Ogni modifica dello statuto deve essere sottoposta alla Commissione secondo la medesima procedura.

1-quinquies. Accedono ai contributi pubblici previsti dall'ordinamento in favore dei partiti e dei movimenti politici esclusivamente i partiti e movimenti iscritti nel registro di cui al comma *1-bis*, fermi restando gli altri requisiti di accesso previsti dalla normativa vigente.

1-sexies. Ai partiti e ai movimenti politici iscritti nel registro di cui al comma *1-bis*, in quanto enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale, si applica l'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

1-septies. I partiti o movimenti politici attualmente costituiti sono tenuti all'adempimento di cui al comma 1 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ad essi la disposizione di cui al comma *1-quinquies* si applica a partire dall'esercizio finanziario relativo all'anno successivo.

3. 48. *(nuova formulazione)* Calderisi.

ART. 3.

Al comma 1, premettere le seguenti parole: Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5 della legge 6 luglio 2012, n. 96,.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo le parole: sono trasmessi aggiungere le seguenti: in copia.

3. 100. Il Relatore.

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente: e-bis) i criteri con i quali è assicurata un'equa rappresentanza dei due sessi negli organi collegiali;

3. 60. Moroni.

Al comma 2, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: in modo da assicurare, comunque, che, nel rispetto del principio di pari opportunità, tra donne e uomini, nessuno dei due sessi sia rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati.

3. 61. Moroni.

Al comma 2, lettera m), aggiungere in fine le seguenti parole: che, per assicurare la massima trasparenza nell'uso delle risorse del partito, opera sotto la supervisione di un organo di controllo interno, composto da iscritti in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per gli esponenti aziendali, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e scelti, secondo le modalità previste dallo Statuto, tra gli iscritti che non ricoprono cariche elettive in ambito istituzionale, né cariche dirigenziali all'interno del partito.

3. 62. Raisi.

ART. 4.

Sopprimerlo.

* **4. 15.** Santelli.

Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il cittadino partecipa ed esprime il proprio voto alle elezioni primarie utilizzando a tal fine la tessera elettorale, di cui all'articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120 e al Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299.

4. 16. Favia, Donadi.

ART. 5.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

1. Dall'attuazione dell'articolo 4 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

2. Agli oneri derivanti si provvede mediante contestuale riduzione dell'ammontare di ciascuno dei quattro fondi di cui all'articolo 1, comma 5 della legge 3 giugno 1999, n. 157.

5. 04. Raisi.